



Sentenza n. 30 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37417/PC** del registro di segreteria, proposto da:

XX (XX), rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Gaetano Stefano Pesante (avv.gspesante@pec.it) e Marcello Mariella (mariella.marcellog@avvocatifoggia.legalmail.it), elettivamente domiciliato a Foggia c/o lo studio di quest'ultimo in via Monfalcone n. 5 sc. A;

contro

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), sedente in via Ciro il Grande n.21, 00144 Roma, in persona del Presidente rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Ilaria De Leonardis (avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale INPS in Bari alla Via N. Putignani n. 108;

Oggetto: rideterminazione trattamento pensionistico.

Udite, nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2024, le parti presenti come da verbale in atti.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente – pensionato ex Ipost, cessato il XX a seguito di risoluzione consensuale

del rapporto di lavoro e titolare del trattamento pensionistico XX gestione ex Ipost a decorrere dal XX – assume che il provvedimento di liquidazione della pensione per la quota A della pensione, limitatamente alla maggiorazione degli accessori da conteggiarsi per intero e non al 18% “forfetario” è errato, e che a nulla è valsa la PEC inviata all’INPS con istanza del 20 giugno 2023.

Ricorre quindi per ivi sentir “...condannare l’Inps alla riliquidazione dell’assegno pensionistico, previa qualificazione del suddetto assegno ad personam di € XX mensili quale voce retributiva di competenza accessoria ex art.70 del ccnl, ed in quanto tale unitamente agli altri elementi retributivi accessori di € XX annui ex art. 68 ccnl e di € XX per premio di risultato ex art. 69 ccnl, e così complessivamente per €.XX annui, conformemente a quanto accertato dall’INPS, siano tutti computati come competenze accessorie effettive con ricalcolo della pensione in sostituzione di €.XX dedotti virtualmente nella misura del 18% forfetario ai sensi della L.177/1976, per cui la differenza dovuta per la quota “A” di pensione ammonta ad €. XX (all.3) ove si tenga conto solo di €. XX come accessorio fisso ad personam”; con vittoria di spese. In via istruttoria, ha chiesto disporsi una CTU contabile.

Nel dettaglio, il ricorrente sostiene che l’INPS relativamente alla quota “A” ometteva ogni valorizzazione dell’assegno ad personam di € XX annui pari ad € XX mensili, corrisposti in misura fissa e continuativa. Osserva al riguardo che l’art. 70 e l’art. 71 del CCNL di Poste Italiane Spa, così come i precedenti, prevedono l’assegno ad personam quale premio incentivante per i risultati raggiunti, cioè già conseguiti, e che nella fattispecie è stato riconosciuto ed erogato da Poste Italiane Spa sin dall’anno 2012 per i risultati conseguiti a tale data, per cui l’assegno è rimasto fisso per i periodi successivi; aggiunge che esso al pari degli altri trattamenti economici è sempre stato assoggettato a contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro e del dipendente nella misura del 33%; si duole dunque che tale assegno fisso non sia stato valorizzato nella quota A come

retribuzione fissa ma nemmeno come competenza accessoria effettiva eccedente il 18% forfetario ex L. n. 177/76.

Il ricorrente contesta quindi la mancata inclusione in quota A della quattordicesima di € XX annui e dei premi di produzione nazionale e regionale, tutti elementi retributivi aggiuntivi erogati sistematicamente al ricorrente da Poste Italiane Spa, come risulta dalle ultime buste paga (allegate al ricorso). Mentre a suo avviso tutti i trattamenti accessori assoggettati a contribuzione sono da considerarsi pensionabili ai sensi del comma 9 e 10 della L.8/8/1995 n. 335 e concorrono alla formazione della base imponibile anche della quota A tenuto conto del DPR n. 1092/1973 e della L. n. 177/1976.

Espone poi di avere, con PEC del 20 giugno 2023, invitato l'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico chiedendo di riconsiderare i suddetti elementi retributivi (assegno *ad personam*, premi e 14[^]) quali voci stipendiali accessorie, nel caso di mancata valorizzazione degli stessi nell'ambito del trattamento economico fondamentale di cui all'art. 43 del DPR 1092/1973, e in particolare ai sensi della L. 177/1976 in combinato disposto con la L. 335/1995. Ciò in quanto ammontanti al quintuplo del complessivo dedotto dall'INPS mediante applicazione virtuale della maggiorazione del 18% ai sensi della L.177/1976. Difatti – prosegue – l'art. 2 comma 9 della L.335/1995 ha statuito l'applicazione dell'art. 12 della L.153/1969, per cui tutte le competenze accessorie sono state all'epoca assoggettate a contribuzione previdenziale anche per la eventuale parte eccedente la maggiorazione del 18% della base imponibile ex art. 15 comma 1 L. 724/1994; e in effetti – osserva – è sempre stata versata tale contribuzione, e tale circostanza deve condurre alla loro valorizzazione in quanto ammontare eccedente la misura del 18% prevista dalla L.177/1976.

2. Si è costituito l'INPS chiedendo il rigetto del ricorso, per infondatezza della domanda.

L'Istituto assume che:

- vantando il Sig. XX meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, la sua pensione è stata liquidata con il sistema misto, per cui una quota della prestazione pensionistica è stata determinata con il sistema retributivo (fino al 31/12/1995) ed una quota è stata determinata con il sistema contributivo (dal 01/01/1996);

- nel regime retributivo la pensione si determina moltiplicando la retribuzione pensionabile, detta base pensionabile, per la percentuale di pensionabilità (aliquota di rendimento), e che è costituita da due quote: A (relativa alle anzianità contributive maturate sino al 31/12/1992) e quota B (relativa all'anzianità maturata dal 1/1/1993 al 31/12/1995);

- per gli iscritti al Fondo Quiescenza Poste la base pensionabile di quota A è formata dagli elementi fissi della retribuzione (come previsto dall'art. 22 della L. 177/76) spettanti all'atto della cessazione dal servizio maggiorati del 18%;

- alle competenze fisse dall'1/1/1995, in base all'art. 15 della legge 724/1994, va quindi aggiunta l'indennità integrativa speciale non soggetta all'aumento del 18%;

- *“l'assegno ad personam di € XX è stato indicato da Poste Italiane come ricompreso tra le competenze accessorie e come tale non può rientrare nella base pensionabile di quota A”;*

- tutte le altre voci definite accessorie, restano escluse dalla base pensionabile in quota A.

Ad avviso dell'INPS solo per quota B la base pensionabile è costituita dalle stesse voci della retribuzione pensionabile della quota A fino al 31/12/1995, mentre dall'1/1/1996, ma limitatamente all'anzianità maturata successivamente al 31/12/1995, si applica l'art. 12 della legge 153/1969 e successive modificazioni che prevede l'inclusione delle competenze accessorie nella base pensionabile solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18%.

3. In risposta alla memoria di costituzione dell'Istituto previdenziale e in vista dell'odierna udienza parte ricorrente, con note scritte, ha precisato che il ricorso introduttivo riguarda l'unica questione afferente alla valorizzazione delle competenze

accessorie effettive atteso che l'Inps ha applicato la maggiorazione del 18% virtuale su tali poste tabellari. Ha perciò ribadito le motivazioni e conclusioni già spiegate nel ricorso introduttivo e la richiesta di CTU contabile.

4. Nell'odierna udienza l'Avv. Gaetano Stefano Pesante per il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo insistendo per una CTU contabile. L'Avv. Fabiola Leone per l'INPS si è riportata alle memorie depositate insistendo per il rigetto del ricorso e opponendosi alla nomina di una CTU.

Il giudizio è stato definito come da dispositivo della presente sentenza, letto in udienza unitamente alle ragioni del decidere, e di seguito trascritto.

5. Il ricorso non merita accoglimento.

In ordine alla pretesa di inclusione in quota "A" dell'assegno *ad personam* di € XX mensili quale voce retributiva di competenza accessoria ex art. 70 del CCNL, unitamente agli altri elementi retributivi accessori di € XX annui ex art. 68 CCNL e di € XX per premio di risultato ex art. 69 CCNL, si osserva che, ai fini della pensionabilità di un emolumento in materia di pensioni statali, non giova il suo carattere continuativo, poiché è essenziale che la pensionabilità, ai sensi dell'art. 43 d.P.R. n. 1092 del 1973 (come sostituito dall'art. 15 l. n. 177 del 1976) sia espressamente prevista dalla legge istitutiva dell'assegno o dell'indennità, il che non si verifica nella specie: cfr., in merito a diverse indennità o benefici contrattuali di natura accessoria, C. Conti, Sez. Giur. Lazio, n. 72/1997; n. 1122/2007 (conforme a sua volta a nn. 1121-1228-1229-1085-1230/07); n. 867/2010; Sez. Giur. Calabria, n. 253/2010 (la quale si occupa, tra le varie voci, anche del c.d. *assegno ad personam*); Sez. Giur. Marche, n. 1/2007, riformata da Sez. 1 Appello n. 322/2010 limitatamente alla inclusione dell'indennità di integrazione nella quota B del trattamento pensionistico per l'intero (mentre il giudice d'appello l'ha ritenuta computabile solo per la parte eccedente il 18% e non per il suo intero ammontare, ciò che sarebbe consentito, nel caso, solo di inclusione nella quota A).

In senso identico, in merito a quelle voci del trattamento economico non rientranti in quello fondamentale (c.d. superminimo e assegno pensionabile) si è anche – negativamente – espressa questa Sezione, con decisioni nn. 143-144/2020 che, per quanto riferite al personale dirigente del medesimo ente, sono affermative di principi generali come la precedente e più risalente giurisprudenza.

Tale cospicuo apporto ermeneutico consente di motivare la decisione di rigetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 1, disp. att., c.g.c., rimandando, per brevità e comodità espositiva, a siffatte decisioni.

Basti qui solo richiamare il principio – cui correttamente si è ispirato l'INPS – secondo cui in base al citato art. 43 del DPR 1092/1973, la base pensionabile dei dipendenti di Poste Italiane Spa è costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni o indennità a tal fine dalla stessa norma indicati, la quale ha peraltro stabilito *“nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”*, con il risultato di dover escludere dalla base di calcolo in quota A tutti gli emolumenti che non sono compresi in detta elencazione, emolumenti che a partire dall'1 gennaio 1996 potranno invece concorrere a formare la base pensionabile in quota B secondo il sistema di calcolo contributivo.

Mentre solo per quota la quota B, e a partire dal primo gennaio 1996 ai sensi dell'art. 2 commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995, sebbene tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore, indicati nell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 (sia che attengano al c.d. trattamento fondamentale che a quello accessorio), concorrano a formare la base contributiva e correlativamente, per effetto della riforma introdotta, quella pensionabile, gli emolumenti costituenti il trattamento accessorio devono essere computati, tuttavia nella quota B (e non nella quota A) del trattamento pensionistico secondo il metodo contributivo, e perciò per la parte eccedente il 18% e non per il suo intero ammontare.

Per quanto detta giurisprudenza sia risalente, non vi sono ragioni per mutare tale

orientamento, attesta la riserva di legge in materia di trattamenti pensionistici e la perdurante suddivisione del trattamento economico dei lavoratori dell'Ente Poste in trattamento fondamentale e accessorio, come si evince dagli artt. 2, 63 e ss. del C.C.N.L. stipulato il 30.11.2007 il quale, dunque, non potrebbe modificare le modalità di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico.

Lo stesso art.15 ha, del resto, della legge 177/1976 ha disposto che: *“Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sotto indicati integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento”*; e tra gli assegni ivi elencati non è compreso il premio di risultato di cui agli artt. 69 e 70 del veduto C.C.N.L.

La norma ha peraltro aggiunto: *“Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabile, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne preveda espressamente la valutazione nella base pensionabile”*.

Non essendo possibile rinvenire nella normativa successiva – fatta salva l'inclusione nella sola quota B, come sopra detto, a partire dal primo gennaio 1996 ai sensi dell'art. 2 commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995 – alcuna disposizione normativa che abbia autorizzato l'inclusione nella base pensionabile ai fini dell'incremento 18% di tali voci stipendiali accessorie o il loro inserimento negli elementi essenziali e costitutivi dello stipendio strettamente inteso, gli stessi devono reputarsi non valorizzabili in sede pensionistica come auspicato dal ricorrente.

Riguardo alla sola voce che, ad avviso di questo giudicante va calcolata nella retribuzione base ai fini pensionistici in quanto rientrante nelle competenze fisse, vale a dire la quattordicesima mensilità (di cui all'art. 68 del citato contratto collettivo), l'INPS ha dimostrato di averla inclusa *ex lege* n. 177/76 in tale base di calcolo, posto che l'importo a tal uopo considerato dall'INPS – vale a dire la retribuzione dell'ultimo giorno di lavoro

rapportata ad anno utilizzata, pari a € XX – è maggiore di quello indicato dal Sig. XX (che è invece pari a € XX: v. l'allegato 3 della produzione attorea), da considerarsi invece non inclusivo della quota parte di quattordicesima.

Lo stesso Istituto ha dato per di più conto (anche con tabelle e prospetti di calcolo) di avere correttamente calcolato la base pensionabile del Sig. XX (pari a € XX, v. pag. 4 e ss. della memoria di costituzione), evidenziando l'erroneità dei calcoli effettuati dal ricorrente, con argomentazioni che non sono state, nemmeno con le note depositate in occasione dell'odierna udienza, efficacemente contestate, essendosi la parte ricorrente limitata genericamente a ribadire la bontà dei propri calcoli (di cui all'allegato 3 della propria produzione), senza entrare nel merito delle condivisibili spiegazioni fornite dall'INPS (v. in particolare, pagg. 5 e 6 della comparsa da questi depositata).

Ne consegue l'infondatezza del gravame.

6. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza, e viene regolata come in dispositivo.

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, respinge il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'INPS delle spese di lite, liquidate nell'importo omnicomprensivo di € 800,00.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1 c.g.c, fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza dell'8 febbraio 2024.

Il Giudice

F.to digitalmente Cons. Marcello Iacubino

Depositata in Segreteria il 19/02/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma